

# Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

*Dott. Sergio Massa*

massasergio@iol.it

*Dott. Elena Melandri*

emelandri@iol.it

*Dott. Paola Belelli*

paolabelelli@libero.it

*Dott. Pierpaolo Parzarello*

parzarello@iol.it

*Dott. Monica Cesari*

monica.stu.dot.com@iol.it

*Rag. Elisabetta Colombarini*

elisabet.stu.dot.com@iol.it

Bologna, 17 novembre 2020

**A TUTTI I CLIENTI INTERESSATI**

**LORO INDIRIZZI**

In vista delle prossime scadenze cerchiamo di riassumervi gli adempimenti ed i pagamenti da effettuare, tenendo conto che a causa dell'emergenza Covid sono stati emanati a raffica Decreti, Circolari e chiarimenti che differenziano gli obblighi dei contribuenti a seconda della loro situazione.

## GLI ACCONTI D'IMPOSTA PER IL 2020 - SCADENZA 30.11.2020

Il prossimo 30 novembre scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell'Irap dovute per il periodo di imposta 2020.

L'acconto, come di consueto, generalmente è pari al 100% dell'imposta dovuta per il 2019 e può essere determinato con due differenti metodologie:

1. **metodo storico:** il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente periodo d'imposta 2019;
2. **metodo previsionale:** il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per il periodo d'imposta 2020 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio.

Si può adottare il primo metodo per un'imposta ed il secondo per un'altra imposta, come pure si può adottare il metodo storico per il 1° acconto ed il previsionale per il 2° acconto, rendendo previsionale tutto il calcolo.

Se il conteggio previsionale si dovesse rivelare errato (inferiore all'80%, vedasi il relativo paragrafo alla pagina successiva), la sanzione prevista è del 30%, ridotta al 10% se viene pagata a seguito della emissione dell'avviso bonario e ulteriormente ridotto ricorrendo al ravvedimento operoso.

**Lo Studio provvederà a conteggiare gli acconti con il metodo storico, salvo il caso in cui il Cliente intenda richiedere il ricalcolo.**

### Contribuenti assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità, in pratica la pagella fiscale)

Con l'articolo 58 del D.L. 124/2019 è stato disposto, tanto per complicare le già difficili regole e solo per i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare inferiore a 5.164.569 euro, un cambiamento delle regole di determinazione degli acconti (Irpéf, Ires e Irap) con il metodo storico. La norma vale anche per i soci di società di persone soggette agli Isa e prevede che la misura dei versamenti a titolo di acconto – complessivamente pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente – viene suddivisa al **50% tra primo e secondo acconto** (anziché al 40% e al 60%).

### Contribuenti non assoggettati agli Isa

Per i soggetti diversi da quelli soggetti agli ISA, invece, le regole di versamento dell'acconto rimangono invariate e sono le seguenti:

- la misura degli acconti **Irpéf** è fissata al 100% dell'Irpéf del periodo di imposta 2019, corrispondente al rigo "differenza" del quadro RN del modello Redditi 2020. Il totale è suddiviso in 2 quote, il **40%** versato a partire dal 30 giugno 2020 con eventuale rateazione e il residuo **60%** dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;
- la misura degli acconti **Ires** è fissata al 100% dell'imposta del periodo di imposta 2019, rigo "Ires dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Redditi 2020. Il totale va suddiviso in 2 quote, il 40% versato a partire dal 30 giugno 2020 con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;
- le regole per il versamento degli acconti dell'**IRAP** seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi sia per i soggetti Irpéf che per quelli Ires la misura dell'acconto è fissata al 100% dell'imposta del periodo di imposta 2019, rigo "Irap dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Irap 2020, da suddividere in 2 quote con le stesse modalità previste per il tributo dovuto (Irpéf o Ires).

Pag. 1

## **Eccezione: rinvio al 30.4.2021 del secondo acconto dei soggetti Isa ma generalmente solo se il fatturato semestrale 2020 e' diminuito di almeno un terzo**

L'articolo 98 del D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) proroga al **30 aprile 2021** il termine di versamento della seconda (o unica) rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta 2020.

Tale rinvio non è però generalizzato in quanto viene concesso esclusivamente ai soggetti che:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro
- hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Questo requisito non è richiesto per i residenti in zone ad alto rischio (es. zone rosse) ovvero per coloro che hanno un codice di attività che recentemente è stato oggetto di restrizioni Covid.

Tale proroga opera anche per i contribuenti forfettari e minimi, per i soggetti che presentano cause di esclusione dagli Isa nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i sopra citati requisiti e che devono dichiarare redditi per trasparenza (in pratica i soci di Snc, Sas, ecc.).

## **IRAP: esenzione prima rata di acconto Irap 2020 - come si calcola**

Il DL 34/2020 ha esonerato i contribuenti dal versamento, oltre che del saldo 2019, della prima rata 2020 di acconto Irap (se i ricavi non superano i 250 milioni di euro), col massimo di € 800.000 per ogni impresa, nel limite dell'importo massimo degli aiuti di Stato per ogni impresa.

Questa prima rata è quindi **virtuale**, nel senso che si considera versata pur se non è stata pagata, per cui dall'imposta dovuta per il 2020, che risulterà dalla dichiarazione Irap del prossimo anno, andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata entro il 30 novembre 2020 (ovvero entro il 30 aprile 2021 al verificarsi delle condizioni prima precisate), anche la prima rata "virtualmente" versata col metodo storico. Ma non è poi tutto così semplice perché occorre distinguere a seconda che il contribuente debba pagare un'Irap maggiore (caso raro) o minore (sara' la regola) di quella 2019. Per capire il contorto meccanismo è meglio procedere con un caso numerico.

Ad esempio, un contribuente Isa con imposta dovuta per il 2019 pari a 1.000 ha una prima rata *teorica* di acconto 2020 di 500 (non versata a giugno in forza dell'esenzione); dovrà invece regolarmente versare una quota di 500 in sede di secondo acconto.

A questo punto gli scenari si complicano a seconda del fatto che **l'imposta complessivamente dovuta sul 2020** sia **superiore o inferiore** a quella dovuta per il 2019:

- qualora fosse pari, ad esempio, a 1.200, si dovrebbe versare a saldo l'importo di 200 (1.000 – 500 virtuali di primo acconto – 500 effettivamente versati come secondo acconto);
- qualora invece fosse pari a 800, occorre operare un ricalcolo. L'esenzione del primo acconto sarebbe ricalcolata sul 50% di 800, quindi sarebbe pari a 400. A questo punto a saldo vi sarebbe un credito di 100 (800 di imposta dovuta – 400 di acconto virtuale ricalcolato – 500 secondo acconto effettivamente versato).

## **Riduzione all'80% degli acconti 2020 previsionali: esimente**

Per venire incontro alle difficoltà causate dall'epidemia Covid è stata inoltre disposta **l'inapplicabilità delle sanzioni** e degli interessi per omesso o insufficiente versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti per il periodo d'imposta 2020, a patto che l'importo versato **sia almeno pari all'80%** della somma che risulterà dovuta a titolo di acconto sulla base della Dichiarazione dei redditi che si dovrà presentare nel 2021 per l'anno 2020.

Di fatto, quindi, la misura dei suddetti acconti si riduce all'80%, se calcolati con il c.d. criterio **previsionale**.

La riduzione all'80% della misura degli acconti determinati col previsionale si applica, oltre a IRPEF, IRES e IRAP, anche all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfettari, alla cedolare secca, all'lvafe e all'lvie.

## **Ricalcolo acconti: casi particolari**

La determinazione degli acconti dovuti per il 2020 deve essere effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni che hanno prorogato al 2019 gli **iperammortamenti**. Nessun ricalcolo, invece, in presenza di superammortamenti 2019.

**Imu:** per il 2020 la percentuale di deducibilità dell'IMU sale dal 50% al **60%** e di tale aumento se ne può tener conto per il calcolo dell'IRES/IRPEF previsionale. Ma trattasi di un importo trascurabile.

**Irpef e Ristrutturazioni edilizie:** chi ha speso nel 2020 somme importanti per ristrutturazioni edilizie agevolate, riqualificazioni energetiche o interventi antisismici (detrazione del 50%, 65%, 90%, 110%, ecc.) può tener conto in fase di calcolo previsionale dei maggiori oneri detraibili.

## **Versamento degli acconti: scadenza 30.11.2020**

Tutti i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente **con modalità telematiche (F24 On Line o F24 Web)**; per gli altri contribuenti, invece, a condizione che non espongano in F24 compensazioni orizzontali (cioè

compensazioni di un'imposta con altra diversa imposta), resta ferma la possibilità di effettuare i versamenti con il modello F24 cartaceo presso banche o uffici postali.

E' possibile compensare quanto dovuto con eventuali crediti di imposte o contributi risultanti dalle dichiarazioni fiscali o dalle denunce contributive periodiche, ovvero derivanti da agevolazioni fiscali.

Il versamento del 2° acconto **non e' rateizzabile**. Nel caso di impossibilita' di effettuare il pagamento nei termini rimane possibile ricorrere al ravvedimento operoso col quale, a seconda di quando avviene la sanatoria, la riduzione della sanzione (normalmente pari al 30%) può variare da 1/10 ad 1/6.

## Compensazione

Il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare, elevato ad **1 milione di euro** per il solo anno 2020. Nel caso di agevolazioni fiscali, da riportare nel quadro RU della dichiarazione, e' possibile a determinate condizioni compensare ulteriori € 250.000. In particolare la compensazione dei crediti relativi all'IVA, alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'IRAP, **di importo superiore a 5.000 euro** annui, può essere effettuata solo dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (o del modello TR, nel caso di crediti IVA trimestrali) dalla quale il credito emerge.

## Visto di conformità

Ricordiamo ancora che per la compensazione orizzontale dei crediti di importo complessivo superiore a **5.000 euro** relativi alle ingole imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all'Iva e all'Irap vige l'obbligo di farsi rilasciare il Visto di conformità sulla dichiarazione, ma il regime premiale ISA prevede che tale soglia, se il voto ISA e' almeno pari ad 8, sia elevato ad € 20.000 per Irpef ed Ires, ad € 50.000 per l'Iva. Scatta comunque il divieto qualora esistano cartelle esattoriali scadute di importo superiore a 1.500 euro.

## Contributo Inps parasubordinati L. 335/95

I soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo, assoggettati al contributo INPS di cui alla L. 335/95, sono tenuti al versamento dell'acconto del contributo per il 2020, calcolato sulla base del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 2019. Le due rate sono pari ognuna al **40%** del contributo dovuto sul reddito di lavoro autonomo professionale dell'anno precedente.

## IMU: scadenza 2a rata 16.12.2020

### Il 16 dicembre 2020 scade il pagamento della seconda rata dell'Imu.

A giugno e' stata pagata la prima rata, generalmente nella misura del 50% del dovuto dell'anno precedente.

La seconda rata va calcolata esattamente in funzione delle varie delibere comunali e dei provvedimenti governativi che hanno escluso o ridotto questa imposta causa l'emergenza Covid. E' un dedalo di norme che si accavallano e talora sovrappongono.

Come e' noto, l'abitazione principale e' esentata dall'IMU, salvo che sia di tipologia A/1, A/8 o A/9.

Di rilievo e' da prendere in considerazione quanto deciso di recente dalla Cassazione la quale, in presenza di due abitazioni principali possedute in due Comuni diversi dai coniugi, non solo ha escluso l'esenzione per una delle due, ma l'ha esclusa per tutt'e due! Chi e' in questa situazione e' bene che effettui il ravvedimento operoso sulla seconda abitazione principale.

Dal 2020 è stata abrogata la Tasi, finalmente, ed è stata fusa nell'Imu, che ora presenta un'aliquota base dello 0,86% (ma che molti Comuni, come negli anni passati, con ogni probabilità provvederanno ad incrementare sino al tetto massimo del 1,06%). L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale possesso: a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

A seguito della soppressione della Tasi gli utilizzatori degli immobili (conduttori, comodatari, ecc.) non hanno alcun obbligo di versamento in relazione a tali immobili.

### Le aliquote applicabili

L'aliquota di base prevista per l'Imu è stata fissata allo **0,86%**: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento sino al 1,06%, oppure ridurla sino all'azzeramento. Inoltre essi hanno la possibilità di incrementare l'aliquota massima di un ulteriore 0,08%, portando quindi l'aliquota al 1,14%, solo per i Comuni che in passato avevano deliberato analogo incremento ai fini Tasi.

# Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

## Versamenti

L'Imu viene versata integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario e' riservata una quota afferente i fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello 0,86% (all'Erario va lo 0,76%, mentre lo 0,10% va al Comune).

## Modalità di versamento

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo. Si riportano i codici tributo dell'Imu.

Codice tributo Imu	Immobile	Destinatario versamento
3914	Terreni	Comune
3916	Aree fabbricabili	Comune
3918	Altri fabbricati	Comune
3925	Fabbricati D	Stato
3930	Fabbricati D (incremento)	Comune

L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili rivalutati), per tutti gli altri fabbricati si fa riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori evidenziati nel prospetto seguente:.

Categoria catastale	Moltiplicatore
A (escluso A/10) - C/2 - C/6 - C/7	160
B	140
C/3 - C/4 - C/5	140
A/10 e D/5	80
D (escluso D/5)	65
C/1	55

**Dal 2020 i fabbricati rurali divengono imponibili Imu**, applicando un'aliquota ridotta pari allo 0,1% che il Comune può ridurre sino all'azzeramento (lo scorso anno erano comunque già imponibili ai fini Tasi).

È prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati **inagibili** e inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 42/2004.

I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, divengono imponibili Imu con applicazione di una aliquota massima dello 0,25%.

È possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in **uso gratuito ai familiari in linea retta** entro il primo grado, **con contratto di comodato registrato**, ma solo in presenza di alcuni requisiti in capo al comodante.

Vi ricordiamo di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, ecc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, ecc.) degli immobili posseduti, onde calcolare correttamente l'IMU. Inoltre ci servono anche i contratti di locazione per eventualmente beneficiare di riduzioni dell'aliquota.

Con l'occasione Vi porgiamo cordiali saluti ricordandovi che tutte le nostre Circolari sono comunque disponibili sul sito [www.studio-dott-comm.it](http://www.studio-dott-comm.it).